
Si riportano le seguenti osservazioni.

Punto B4 – Classe d’Importo

I – Rilevazione degli sconfinamenti su conti correnti NON affidati

Sulle nuove Istruzioni in consultazione, nel caso di passaggi a debito di conti correnti non affidati (scoperto), l’ammontare del fido accordato continua ad essere rappresentato dal saldo liquido massimo di segno negativo. Tale criterio non sembra coerente con la determinazione di scoperto posta dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 giugno 2012, n. 644 (disposizioni attuative dell’art. 117-bis nel Testo Unico Bancario), in cui, ad esempio, nel relativo articolo 4 (*Sconfinamento*), comma 3, viene dettato che “Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta non sono applicati né la commissione di istruttoria veloce né il tasso di interesse”.

Pare evidente che la rilevazione dell’accordato di scoperto andrebbe adeguata ai criteri di applicazione degli interessi debitori e della commissione d’istruttoria veloce previsti dal suddetto decreto, quindi svolta utilizzando il saldo disponibile massimo di segno negativo del trimestre.

II – Rilevazione degli sconfinamenti su conti correnti affidati

Il documento “PROPOSTA DI DELIBERA CICR IN MATERIA DI REMUNERAZIONE ONNICOMPRENSIVA DEGLI AFFIDAMENTI E DEGLI SCONFINAMENTI NEI CONTRATTI DI CONTO CORRENTE E APERTURA DI CREDITO – RELAZIONE SULL’ANALISI D’IMPATTO” (pubblicato da Banca d’Italia nel Maggio 2012) prospettava, nelle Istruzioni per la rilevazione dei tassi usura, uno scorporo della componente extra-fido sulle “aperture di credito in conto corrente” e la classificazione della stessa nella categoria attualmente riservata agli “scoperti senza affidamento”, per le analogie che contraddistinguono le due tipologie di operazioni.

La suddetta innovazione, che potrebbe determinare un’auspicabile riduzione delle soglie usura per la categoria “aperture di credito in conto corrente”, non è stata confermata nelle nuove Istruzioni in consultazione. Si spera che, in occasione del documento di resoconto della presente consultazione, verranno dettagliate le motivazioni a supporto di questa scelta.

Punto B4. Trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TEG

Nella futura nuova versione delle Istruzioni, per le categorie di finanziamento ritenute assoggettabili alla disciplina in materia di remunerazione degli affidamenti e sconfinamenti di cui all’art. 117-bis nel Testo Unico Bancario (e ai sensi delle rispettive disposizioni attuative contenute nel decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 giugno 2012, n. 644), si chiede di fare una separata menzione delle voci di costo che sono compatibili con la predetta disciplina (in aggiunta a commissione omnicomprensiva sull’accordato e commissione d’istruttoria veloce) e di indicare il relativo trattamento nel calcolo del TEG.

Ringraziando per l'attenzione prestata, si porgono i più cordiali saluti.